

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso con misure cautelari collegiale con istanza di notificazione per pubblici proclami

VERONESI PIERLUIGI, nato a Sora (FR) il 08.11.1981 c.f. *VRNPLG81S08I838Q*, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* nella qualità di professionisti designati dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*" con sede legale Via Siracusa 5 - 03036-Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domiciliavano come in indirizzo telematico e presso e nello studio dell'avv. Antonio Talladira in Roma (RM) Via Buccari, 11.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocationicassino.it

antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- e nei confronti dell'**Ufficio Scolastico Provinciale di Roma** e tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti

e nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto al ricorrente, nella graduatoria ADSS prima fascia della Provincia di Roma, i cui nominativi sono stati richiesti a mezzo Pec alle Amministrazioni resistenti e per le quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami.

controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto prot. 19374/02.09.2020 del Dirigente dell'Ambito territoriale di Roma, di approvazione delle graduatorie Provinciali prima fascia per il conferimento delle supplenze classe di concorso ADSS, provincia di Roma, nonché del provvedimento 20081 del 08.09.2020 e di ogni altro provvedimento di rettifica e aggiornamento delle graduatorie anche non conosciuto, finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto sostegno, nonché degli ulteriori provvedimenti anche di rettifica delle graduatorie;

- delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) prima fascia della provincia di Roma per il reclutamento a tempo determinato di personale docente per la scuola secondaria di secondo grado cdc ADSS nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla

scorta dei titoli non valutati ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti da parte ricorrente.

- di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

In breve

Parte ricorrente è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione che ha presentato istanza di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

I titoli di accesso ed i titoli di servizio – esattamente indicati nella domanda di inserimento nelle graduatorie - però, non sono stati valutati correttamente dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Tabella allegata all'ordinanza ministeriale 60/2020 di inserimento e aggiornamento delle graduatorie.

In particolare, i titoli ed i servizi non sono stati correttamente valutati dal Ministero resistente.

Dalla corretta attribuzione del punteggio, deriva un miglior posizionamento in graduatoria del prof. Veronesi.

Il ricorso, pertanto, è chiaramente fondato ed è manifesto il buon diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda.

Sussiste, inoltre, l'irreparabilità del pregiudizio in quanto dall'errore in graduatoria discende l'impossibilità per parte ricorrente di ottenere l'attribuzione dell'incarico di servizio secondo l'ordine della graduatoria spettante.

Ciò giustifica anche la proposizione dell'istanza cautelare.

FATTO

1) Il ricorrente è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione;

2) Ha conseguito, in Romania, presso l'Universitatea de Vest Vasile Goldis di Arad, l'abilitazione all'insegnamento relativa alla classe di concorso A046;

3) Ha conseguito, in Romania, presso l'Universitatea de Vest Vasile Goldis di Arad, la specializzazione sul sostegno;

4) Ha, pertanto, presentato, tramite il portale Istanze On Line Polis, domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso ADSS, con riserva;

5) Nella domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali prima fascia l'istante ha, quindi, indicato i titoli di accesso e di servizio utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria provinciale per il sostegno scuola secondaria di secondo grado:

a) Ai sensi della Tabella A/7, nella sez. A *"Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso"*, nello specifico al punto A.1, parte ricorrente ha indicato il titolo di specializzazione sul sostegno ed ha ottenuto l'attribuzione di punti 8 (il punteggio è corretto);

b) Il ricorrente ha conseguito presso l'Università telematica Peagaso il corso di perfezionamento per integrazione scolastica e strategie didattiche per il sostegno: **ai sensi del punto B.15 della Tabella A/7 ha diritto all'attribuzione di 1 punto**;

c) Ha conseguito le certificazioni informatiche Lim presso Anso Roma in data 19.06.2007: **ai sensi della tabella B.17 ha diritto**

all'attribuzione di 0,50 punti:

d) Ha conseguito le certificazioni informatiche Eipass presso Ansi in data 20.06.2017: **ai sensi della tabella B.17 ha diritto all'attribuzione di 0,50 punti;**

e) Ha conseguito la certificazione linguistica C2 di inglese in data 01.12.2018: **ai sensi del punto B.14 della Tabella A/7 ha diritto all'attribuzione di 6 punti;**

f) Ha effettuato un corso di perfezionamento biennale in data 22.06.2020: **ai sensi del punto B.12 della tabella A/7 ha diritto all'attribuzione di 1 punto;**

g) **Il punteggio per i titoli di servizio è stato correttamente attribuito sulla base dei servizi svolti e dichiarati nella domanda in quanto svolto dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2019/2020 su classe di concorso A046 presso l'Istituto Paritario Kennedy e dunque ha diritto all'attribuzione di 6 punti per ciascun anno in quanto prestato su altra classe di concorso ai sensi della tabella A/7, punto C.2;**

Dunque il ricorrente ha ottenuto una erronea valutazione dei titoli in quanto il Ministero resiste ha attribuito il seguente punteggio:

punteggio titolo di accesso: 8

punteggio ulteriori titoli valutabili: 0

punteggio titoli di servizio: 18

totale 26

e conseguente attribuzione della posizione n. 580 in graduatoria

non valutando affatto gli ulteriori titoli valutabili.

Dunque complessivamente per la classe di concorso ADSS l'istante ha diritto all'attribuzione di complessivi punti 35 come di seguito indicati:

punteggio titolo di accesso: 8

punteggio ulteriori titoli valutabili: 9

punteggio titoli di servizio: 18

totale 35

dunque

il ricorrente ha diritto all'attribuzione di 35 punti con assegnazione alla posizione 564 a pari punti con Russo Silvia e De Stefano Lidia con punti 35 e prima di Adesso Gabriella.

6) Il Ministero dell'Istruzione e le articolazioni territoriali periferiche, in altri termini, **non hanno affatto valutato i titoli di accesso della ricorrente sulla scorta della stessa Tabella A/7 allegata all'O.M. 60/2020**, per i titoli ed i servizi, pur dettagliatamente indicati nella domanda di inserimento.

DIRITTO

I

Violazione Tabella di valutazione titoli della tabella ministeriale A/7 allegata all'ordinanza ministeriale numero 60/2020 riferita alle graduatorie provinciali per le supplenze.

In via preliminare, si riporta, di seguito, la violazione delle Tabella A/7 allegata all'O.M. 60/2020 che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Invero, come dimostrato dai titoli e servizi indicati nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali, inoltrata a mezzo *Istanze Online*, e dalle graduatorie definitive pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, risulta palesemente attribuito alla ricorrente un punteggio più basso rispetto a quello effettivamente spettante sulla base dei titoli dichiarati.

Invero, risulta violata la tabella A/3 allegata all'O.M. 60/2020 in riferimento ai titoli indicati nello specchio riepilogativo sopra indicato.

Ed invero, ai sensi dell'art. 7, lettera "e" dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 i titoli valutabili sono quelli *"di cui alle tabelle allegare alla presente ordinanza"*.

Nella domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali prima fascia l'istante ha, quindi, indicato i titoli di accesso e di servizio utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria provinciale per il sostegno scuola secondaria di secondo grado:

a) Ai sensi della Tabella A/7, nella sez. A *"Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso"*, nello specifico al punto A.1, parte ricorrente ha indicato il titolo di specializzazione sul sostegno ed ha ottenuto l'attribuzione di punti 8 (il punteggio è corretto);

b) Il ricorrente ha conseguito presso l'Università telematica Peagaso il corso di perfezionamento per integrazione scolastica e strategie didattiche per il sostegno: **ai sensi del punto B.15 della Tabella A/7 ha diritto all'attribuzione di 1 punto**;

c) Ha conseguito le certificazioni informatiche Lim presso Anso Roma in data 19.06.2007: **ai sensi della tabella B.17 ha diritto**

all'attribuzione di 0,50 punti:

d) Ha conseguito le certificazioni informatiche Eipass presso Ansi in data 20.06.2017: ai sensi della tabella B.17 ha diritto all'attribuzione di 0,50 punti;

e) Ha conseguito la certificazione linguistica C2 di inglese in data 01.12.2018: **ai sensi del punto B.14 della Tabella A/7 ha diritto all'attribuzione di 6 punti;**

f) Ha effettuato un corso di perfezionamento biennale in data 22.06.2020: **ai sensi del punto B.12 della tabella A/7 ha diritto all'attribuzione di 1 punto;**

g) **Il punteggio per i titoli di servizio è stato correttamente attribuito sulla base dei servizi svolti e dichiarati nella domanda in quanto svolto dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2019/2020 su classe di concorso A046 presso l'Istituto Paritario Kennedy e dunque ha diritto all'attribuzione di 6 punti per ciascun anno in quanto prestato su altra classe di concorso ai sensi della tabella A/7, punto C.2;**

Dunque, il ricorrente ha ottenuto una erronea valutazione dei titoli in quanto il Ministero resiste ha attribuito il seguente punteggio:

punteggio titolo di accesso: 8

punteggio ulteriori titoli valutabili: 0

punteggio titoli di servizio: 18

totale 26

e conseguente attribuzione della posizione n. 580 in graduatoria in quanto il Ministero non ha valutato affatto gli ulteriori titoli valutabili.

Invece, complessivamente per la classe di concorso ADSS

l'istante ha diritto all'attribuzione di complessivi punti 36 come di seguito indicati:

punteggio titolo di accesso: 8

punteggio ulteriori titoli valutabili: 9

punteggio titoli di servizio: 18

totale 35

dunque

il ricorrente ha diritto all'attribuzione di 35 punti con assegnazione alla posizione 564 a pari punti con Russo Silvia e De Stefano Lidia con punti 35.

II

Violazione dell'art. 7 legge 241/90 e successive modifiche. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo conclusosi con la mancata valutazione di tutti i punteggi spettanti all'istante.

I provvedimenti impugnati e la graduatoria allegata allo stesso sono affetti da un ulteriore profilo di illegittimità.

Parte ricorrente ha espressamente indicato nella domanda *on-line* tutti i titoli ed i servizi in suo possesso.

Ha avanzato formale reclamo e documentato, all'Amministrazione resistente, il possesso dei titoli e dei servizi come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso

Inopinatamente, **alcuna comunicazione dell'avvio di detto procedimento è stata mai inviata all'interessata, odierna ricorrente, infatti, pur esplicando il provvedimento conclusivo del procedimento effetti diretti ed immediati nei suoi confronti, non è**

stata informata dell'avvio del procedimento stesso e non ha avuto, quindi, la possibilità di produrre osservazioni e deduzioni.

È palese la violazione del diritto della ricorrente a partecipare al procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno certamente annullati.

III

Violazione dell'art 3 della legge 241/90

Difetto di motivazione.

Il provvedimento dell'Amministrazione resistente è privo di motivazione.

La ricorrente, al fine di evidenziare l'errore nei punteggi, ha proposto formale reclamo e richiesta di rettifica in autotutela.

L'istanza non è stata riscontrata.

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione riporta soltanto una numerazione complessiva del tutto sfornita da qualsiasi iter logico.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare

adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione..."

LA DOMANDA CAUTELARE

Istanza di concessione di misure cautelari collegiali

Il ricorso è assistito dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso ci si riporta a quanto sopra affermato.

In ordine, invece, alla sussistenza del grave ed irreparabile danno si evidenzia quanto segue.

Le graduatorie provinciali GPS sono utilizzate per il conferimento di incarichi di supplenza in favore di soggetti precari.

Il corretto posizionamento in graduatoria determina la possibilità di essere convocata per la stipula di contratti a tempo determinato; al contrario lo slittamento di numerosissime posizioni in graduatoria determina per l'istante l'impossibilità di prendere servizio ovvero lavorare in una sede disagiata e distante dalla propria sede lavorativa.

L'istante, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la

possibilità di essere inserita nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria, non soltanto per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, ma anche per il successivo anno scolastico 2021/2022, avendo le Graduatorie Provinciali per le Supplenze valenza biennale.

Si insiste, pertanto, per la concessione di un provvedimento cautelare con fissazione della camera di consiglio al solo fine di confermare il decreto presidenziale.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. Lazio

IN VIA CAUTELARE

- sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in graduatoria: 35 punti con assegnazione alla posizione 564 a pari punti con Russo Silvia e De Stefano Lidia con punti 35 e prima di Adesso Gabriella con punti 34 nelle graduatorie GPS della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

- In via subordinata, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, la rivalutazione del punteggio con la valutazione di tutti i titoli e tutti i servizi indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

NEL MERITO

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria **35 punti con assegnazione alla posizione 564 a pari punti con Russo Silvia e De Stefano Lidia con punti 35 e prima di Adesso Gabriella con punti 34 nelle graduatorie GPS della provincia di Roma per la classe di concorso ADSS** ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di rivalutare la posizione di ciascun ricorrente sulla scorta del punteggio spettante in ragione dei titoli e dei servizi indicati nella domanda di inserimento nelle Graduatoria Provinciale per le Supplenze ADSS prima fascia scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Roma.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e pari ad euro 325,00 in quanto il presente contenzioso ha ad oggetto l'accesso al pubblico impiego.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Copia Graduatorie provinciali impugnate;
- 2) Copia domanda di inserimento nelle GPS;
- 3) O.M. 60/2020 e Tabelle allegate;
- 4) Domande riconoscimento titolo estero;

5) Richiesta accesso atti documentazione e richiesta indirizzi residenza controinteressati;

6) Procura alle liti.

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e pari ad euro 325,00 in quanto afferente al pubblico impiego.

Isola del Liri-Roma, 23.10.2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nella prima fascia della GPS classe di concorso ADSS, provincia di Roma, per la scuola secondaria di secondo grado, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dal ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Usp Roma, nonostante siano state formulate apposite richieste di accesso agli atti, non hanno fornito i documenti necessari e gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588,
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- Usp Roma

nei rispettivi siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale

convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, nei rispettivi siti *web* individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri-Roma, 23.10.2020.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

BONGARZONE
ANTONIO
ROSARIO

Firmato digitalmente da
BONGARZONE ANTONIO ROSARIO
Data: 2020.10.26 15:03:18 +01'00'

PAOLO
ZINZI

Firmato digitalmente
da PAOLO ZINZI
Data: 2020.10.26
15:02:48 +01'00'